

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 72/2004.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 ottobre 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961 con il quale l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2003, nonché le annesse relazioni del Presidente del Collegio di revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott.ssa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Laura Di Caro

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 22 novembre 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI
IN CONGEDO D'ITALIA (UNUCI) PER L'ESERCIZIO 2003

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Ordinamento	»	14
3. Gli organi	»	15
4. Attività istituzionale	»	18
5. Il personale	»	19
6. Risultati della gestione finanziaria	»	20
6.1 Tempi e modalità di approvazione dei bilanci	»	20
6.2 Il rendiconto finanziario	»	21
6.3 Il conto economico	»	25
6.4 La situazione patrimoniale	»	26
6.5 La situazione amministrativa	»	29
7. Casa di soggiorno Savoia Unuci di Chianciano	»	31
8. Conclusioni	»	32

1. Premessa

Sulla gestione finanziaria dell'UNUCI la Corte ha già riferito al Parlamento fino a tutto l'esercizio 2002 ¹. Riferisce, ora, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente, per l'esercizio 2003 ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 21 marzo 1958 n. 259.

¹ Per i precedenti, Relazione sull'esercizio 2002 in Atti Parlamentari – Senato della Repubblica –XIV Legislatura – Doc. XV – n. 183.

2. Ordinamento

Nei precedenti referti la Corte ha riferito sulla collocazione istituzionale dell'UNUCI e sulle vicende che sono seguite all'ulteriore decentramento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario, disposto con il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

E' stata, così, evidenziata l'incertezza del quadro normativo sulle funzioni e sul ruolo dell'Unione, la quale è stata, a suo tempo, dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui al VI comma dell'art. 113 del citato decreto legislativo in quanto costituita per la cura di interessi da ritenersi pubblici ².

L'inclusione dell'Ente nella Tabella B allegata al D.P.R. 616 non ha reso peraltro, possibile l'applicazione allo stesso degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In particolare, la mancata conferma e classificazione (di cui all'art. 3 citato) dell'Ente non ha consentito di considerare l'Unione destinataria né della generale disciplina della legge n. 70, né della normativa che, in precedenza, regolava la gestione degli Enti pubblici (e che l'art. 41 della legge n. 70 ha abrogato).

L'Unione si è, pertanto, trovata ad operare senza una precisa, organica normativa alla quale fare riferimento ed in una posizione istituzionale non chiara. Tale circostanza ha influito negativamente sulla completezza e sulla linearità dello Statuto dell'Ente approvato il 1° luglio 1981 e tuttora vigente, che dovrebbe essere adeguatamente rimodulato al fine di evitare l'incongruenza di alcune previsioni statutarie, più volte evidenziate nei precedenti referti ³. L'Unione ha comunicato di avere inviato al Ministero della Difesa la bozza del nuovo Statuto per l'approvazione; non risulta che il Ministero abbia provveduto.

² Il R.D.L. 9 dicembre 1926 n. 2552 ha istituito l'Ente "per provvedere agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo della preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle Forze Armate".

³ In merito alla natura giuridica dell'Ente, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva predisposto uno schema di decreto legislativo ex art. 1 comma 35 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di riordino di enti pubblici, con il quale si prevedeva, fra l'altro, la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, di una serie di enti di natura associativa fra cui l'UNUCI; il termine di attuazione era stato fissato al 1° luglio 1995. Tuttora non risulta che sia stato provveduto.

3. Gli organi

Con riferimento a quanto detto nel precedente paragrafo si osserva che le previsioni statutarie che suscitano le maggiori perplessità sono proprio quelle relative agli organi dell'Ente: in particolare, gli artt. 10, 11 e 17 (sulle possibilità dell'illimitata riconferma degli organi) e 28 e 29 (sugli ampi poteri del Presidente) ⁴.

Sulle modalità di nomina, composizione, e competenza dei vari organi si fa rinvio alle precedenti relazioni.

Basti, pertanto, ricordare che sono organi centrali dell'Ente:

- 1) il Presidente;
- 2) l'Ufficio di Presidenza ⁵;
- 3) il Consiglio Nazionale ⁶;
- 4) il Collegio dei Probiviri ⁷;
- 5) il Comitato Centrale di Amministrazione ⁸;
- 6) Il Collegio dei Sindaci ⁹;
- 7) il Segretario Generale;
- 8) il Direttore dei servizi amministrativi.

Sono organi periferici:

- la Sezione: costituita nel caso in cui gli iscritti superino le 100 unità;
- Il Nucleo. Costituito quando detto numero superi le 100 unità.

Detto apparato organizzatorio risulta sovradimensionato per un Ente dall'attività, dalle disponibilità finanziarie e dal numero degli iscritti (48.653) quale

⁴ Come quelli di: designare al Ministro della Difesa i nominativi dei 3 Vice Presidenti; nominare 3 membri del Comitato Centrale; proporre la nomina dei probiviri; nominare commissioni di studio; determinare la misura del rimborso spese da attribuire ai membri dei vari organi ed ai coadiutori volontari.

⁵ Composto dal Presidente; dai tre Vice Presidenti e dal Segretario Generale. L'Ufficio è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale di Amministrazione.

⁶ Massimo organo deliberante dell'Unione il quale, fra l'altro, stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'UNUCI; approva i bilanci, determina la misura della quota annuale di associazione. E' composto dal Presidente, dai 3 Vice Presidenti e dai Delegati regionali.

⁷ Composto da 3 membri, nominati dal Presidente dell'UNUCI su designazione del Consiglio Nazionale.

⁸ Composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da 3 membri nominati fra gli iscritti, da un rappresentante del Ministero della Difesa e da un rappresentante del Ministero del Tesoro. E' l'organo per l'ordinaria amministrazione dell'UNUCI.

⁹ Composto di 3 membri, nominati dal Ministero della Difesa, uno dei quali su designazione del Ministero del Tesoro.

è l'UNUCI tenuto conto che ogni Sezione Periferica ha un Presidente ed un Vice Presidente, coadiuvati da un Consiglio di Sezione (composto da almeno 7 membri).

Non poche perplessità suscita l'aver ricompreso tra gli organi dell'Ente, il Segretario Generale ed il Direttore dei servizi amministrativi, ai quali lo Statuto (artt. 13 e 14) non attribuisce funzioni di rilevanza esterna, ma demanda esclusivamente compiti di collaborazione con il Presidente Nazionale già "coadiuvato", peraltro, dall'Ufficio di Presidenza (art. 12 lett. b dello Statuto) e dai 3 Vice Presidenti (ai quali il Presidente può delegare proprie attribuzioni art. 11, 3° comma).

Per quanto riguarda il rinnovo degli organi deve essere ancora una volta sottolineato ciò che si è ripetutamente segnalato per il passato in ordine alla prassi di provvedere in tempi differenziati alle nomine del Presidente, dei Vice Presidenti, dei delegati regionali e dei membri del Comitato centrale di amministrazione, con conseguente mancata contestuale e completa rinnovazione delle varie cariche¹⁰.

Il che, oltre ad ingenerare il frazionamento delle responsabilità sia individuali che collegiali, incide sulla stessa funzionalità dell'Ente per l'impossibilità dei componenti dei vari organi di acquisire un grado di conoscenza omogeneo dei dati operativi e di gestione.

Durante l'anno in esame la misura dei "rimborsi spese" attribuiti ai componenti dei vari organi, è stata la seguente:

Presidente	a decorrere dal 1999 ha rinunciato al proprio compenso.
Sindaci	1.300,00 euro annui lordi.

Il Segretario Generale, che non fa parte dell'Ufficio di Presidenza ha ricevuto un rimborso spese mensile lordo di € 405,00 lordi.

Ai componenti del Comitato Centrale di Amministrazione è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari a quello dei sindaci. Agli uni ed agli altri è stata, inoltre, liquidata la somma forfettaria di 50,00 euro per ogni riunione o verifica contabile effettuata.

In proposito la Corte ha più volte manifestato le proprie perplessità sul disposto dell'art. 28 dello statuto, il quale, dopo aver affermato la gratuità di tutte le cariche, consente l'attribuzione (con atto del Presidente, sentito il Comitato Centrale), al Presidente, ai Vice Presidenti, ai membri del Comitato Centrale, ai Sindaci ed ai Presidenti di Sezione di un "rimborso spese non costituente emolumento"; rimborso che, erogato in via generale e forfettaria e prescindendo da

¹⁰ Tutte le cariche sono state rinnovate il 5-12-2003.